

TRIBUNALE ROMA

22 DICEMBRE 1994

PRESIDENTE: SCIASCIA

RELATORE: SORRENTINO

PARTI: DE CURTIS

(Avv. Agostini, Bellucci)

CENTRO ACUSTICO S.R.L.

(Avv. Gazzarra, Marraffa)

MAICO

T.V.R. VOXON

Personalità (diritti della) • Immagine • Sfruttamento pubblicitario • Consenso dell'avente diritto • Esclusione • Onore, decoro, reputazione • Lesione • Insussistenza • Danno patrimoniale • Sussistenza • Determinazione (cod. civ. art. 10, legge 2 aprile 1941, n. 633, artt. 97 s.)

Lo sfruttamento pubblicitario dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato genera, anche se non sussista lesione dell'onore, della reputazione o del decoro, danni patrimoniali risarcibili.

Personalità (diritti della) • Immagine • Sfruttamento pubblicitario • Notorietà • Rilevanza • Esclusione (cod. civ. art. 10, legge 21 aprile 1941, n. 633, artt. 97 ss.).

La notorietà dell'effigiato non assume efficacia giustificativa in caso di sfruttamento pubblicitario dell'altrui immagine.

Personalità (diritti della) • Immagine • Sfruttamento pubblicitario • Onore, reputazione, decoro • Lesione • Insussistenza • Consenso dell'avente diritto • Esclusione • Danni patrimoniali • Erede • Legittimazione ad agire • Sussistenza (cod. civ. art. 10, legge 21 aprile 1941, n. 633, artt. 97 ss.).

In caso di violazione del diritto all'immagine senza che sussista lesione del diritto all'onore, alla reputazione o al decoro dell'effigiato, deve essere affermata la legittimazione ad agire dell'erede per il risarcimento dei danni patrimoniali che ne siano derivati.

1. C on atto di citazione notificato in data 20 settembre 1993 de Curtis Liliana, quale figlia ed unica erede di Antonio de Curtis, in arte Totò, chiedeva a questo Tribunale, previa dichiarazione di responsabilità, la condanna delle convenute soc. Maico e T.V.R. Voxson a risarcire i danni subiti a seguito della illegittima diffusione dell'immagine di Totò in un messaggio pubblicitario della Maico trasmesso dalla emittente televisiva T.V.r. Voxson.

* La sentenza in epigrafe si inserisce in un recente e reiterato indirizzo giurisprudenziale che accentua il profilo patrimoniale nel risarcimento dei danni derivanti da lesione del diritto all'immagine, assu-

mendo particolare interesse in ordine al problema della legittimazione ad agire dell'erede a tutela dell'immagine del *de cuius* sotto il duplice aspetto morale e patrimoniale. Dei provvedimenti citati nella deci-

Esponneva la parte attrice di aver già ottenuto *ex art.* 700 cod. proc. civ. *ante causam* l'inibitoria dell'ulteriore messa in onda di tale messaggio pubblicitario mai autorizzato dalla medesima, oltre che dal proprio padre.

2. Come nella precedente fase cautelare si costituiva in giudizio soltanto la società Centro Acustico. Deduceva l'improcedibilità della domanda assumendo che l'attrice, pur volendo convenire in giudizio la soc. Maico — non avente sede in Roma — avrebbe citato la società Centro Acustico s.r.l., società « concessionaria » degli apparecchi Maico, ma cosa diversa della predetta.

Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, rilevando che la riproduzione era giustificata dalla notorietà del personaggio; che l'erede di Totò non aveva legittimazione ad agire, spettando questa alla casa cinematografica produttrice del film utilizzato in parte e senza alterazioni nella reclamé; che tale pubblicità non aveva comunque arrecato alcuna offesa o menomazione al prestigio, alla reputazione e all'onore di Totò, neppure sotto il profilo dei danni morali.

3. La causa era ritenuta in decisione all'udienza collegiale in data 18 novembre 1994, avendo parte attrice chiesto la conferma del provvedimento di inibitoria e la condanna della Centro Acustico s.r.l. e della T.V.R. Voxson al pagamento di L. 300.000.000.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Pregiudizialmente va dichiarata la contumacia della società Maico, non costituitasi in giudizio, nei cui confronti la notifica dell'atto di citazione in Roma, via XX Settembre 95, risulta regolare.

La Centro Acustico s.r.l. non può certo far valere, sotto il profilo dell'« improcedibilità », eccezioni concernenti tale suddetta società, data la distinta personalità giuridica.

2. La domanda di condanna nei confronti della Maico è stata abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni. Avendo parte attrice

sione annotata, Trib. Roma 2 novembre 1994 (in questa *Rivista*, 1995 367) e Id., 20 luglio 1991 (*ivi*, 1992, 88) appartengono alla specifica esperienza dell'estensore della sentenza in rassegna; Cass., 6 febbraio 1993, n. 1503, si legge *ivi*, 1993, 907, con nota di ulteriori richiami; Cass., 20 novembre 1979, n. 5790, in *Foro it.*, 1980, I, 81 con nota di PARDOLESI; Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895.

In dottrina, per la posizione del problema della trasmissibilità *mortis causa*, v. C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in questa *Rivista*, 1988, I ss. spec. 36. Più in generale, sul diritto all'immagine, nella sola dottrina più recente (cui si rinvia per i necessari riferimenti ul-

teriori), DE VITA, in *Comm. Scialoja-Branca*, a cura di GALGANO, Libro Primo. Delle persone fisiche (artt. 1-10), Bologna-Roma, 1988, sub art. 10; A. ORESTANO, *Immagine, persona e relazioni di mercato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1991, 913 ss. In chiave comparatistica v. O. TROIANO, *Utilizzazione economica della celebrità: right of publicity e dintorni*, in *Quadrimestre*, 1991, 734 ss.

Sotto il profilo risarcitorio, il provvedimento in epigrafe richiama ancora il criterio cd. del prezzo del consenso, senza per la verità affrontare lo sforzo di un'adeguata motivazione in merito alla determinazione del *quantum*: sul punto, anche per gli opportuni riferimenti, v. BARENGHI, *Il prezzo del consenso (mancato): il danno da sfruttamento dell'immagine e la sua liquidazione*, in questa *Rivista*, 1992, 565 ss.

chiesto, peraltro, la « conferma » del provvedimento cautelare che ha disposto l'inibitoria nei confronti della Maico e della T.V.R. Voxson, l'oggetto del contendere nei confronti della medesima Maico deve ritenersi circoscritto solo dalla domanda di inibitoria.

3. Nelle riportate conclusioni è invece stata richiesta la condanna, oltre che dalla contumace T.V.R. Voxson, anche della Centro Acustico s.r.l., che non ha espressamente rifiutato il contraddittorio (cfr. verbale d'udienza 24 febbraio 1994), peraltro già instauratosi di fatto fin dalla fase cautelare con la spontanea costituzione della stessa, quale « concessionaria » dei prodotti Maico.

L'interesse effettivamente dimostrato dalla intervenuta Centro Acustico a contraddire la domanda attrice, nonché la circostanza secondo cui l'amministratore delle due società, Maico e Centro Acustico, è il medesimo Alfredo La Rocca (cfr. verbale d'udienza 11 agosto 1993) rendono contezza della legittimazione passiva della Centro Acustico s.r.l., quanto meno quale cointeressata, con la Maico, nella effettuata commissione della pubblicità alla T.V.R. Voxson.

4. È pacifico tra le parti e comunque risulta acquisito dall'atto istruttorio effettuato nella fase cautelare (visione del film e dello spot pubblicitario) che la *reclame* in questione dei prodotti Maico è stata realizzata utilizzando immagini del film dal titolo « Chi si ferma è perduto » interpretato da Totò; in una scena il protagonista parla ad alta voce con persona affetta da ipoacusia, la quale, tuttavia, risponde, assai felice, di sentire bene avendo utilizzato gli « occhiali acustici Maico ». Tali immagini sono state riportate nello spot, sia pure con taglio ridotto rispetto a quelle del film e con l'aggiunta di sottofondo musicale (cfr. verbale d'udienza del 19 agosto 1993).

Va affermata preliminarmente la legittimazione ad agire dell'erede di Antonio de Curtis, in quanto figlia del medesimo; infatti la legittimazione della casa cinematografica produttrice del film utilizzato per la *reclame*, ai sensi degli artt. 44-49 della legge 22 aprile 1941, n. 633, non esclude né limita l'azione da parte del soggetto ritratto (o, come nella specie, dell'erede) sotto i profili di cui agli artt. 10 cod. civ., 96-98 della legge n. 633/1941 ovvero, nel caso di attori, anche ai sensi degli artt. 80 e 81 della stessa legge n. 633.

In secondo luogo la condivisibile considerazione secondo cui tale pubblicità non ha comunque arrecato alcuna offesa o menomazione al prestigio, alla reputazione e all'onore di Totò, se è idonea a limitare l'area dei danni risarcibili, non legittima di per sé l'utilizzazione dell'immagine altrui, essendo illecita, ai sensi delle richiamate disposizioni, anche la diffusione dell'altrui immagine qualora ciò avvenga senza il consenso del titolare del diritto.

In terzo luogo non può invocarsi da parte della società convenuta la norma di cui all'art. 97 della legge d'autore, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla « notorietà » del personaggio. Anche questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che la riproduzione di una persona, anche notoria, senza il consenso della persona ritratta non può essere « giustificata » da ragioni diverse dal perseguimento di finalità di interesse pubblico, e in alcun caso quando tale riproduzione risponda a finalità di pubblicità commerciale (cfr. Tribunale di Roma, 20 luglio 1991, Craxi c. Edi-

toriale La Repubblica ed altri; Cass., 6 febbraio 1993, n. 1053; Cass., 20 novembre 1979, n. 5790; Cass. n. 2129/1975).

Pertanto, poiché, come ritenuto nell'ordinanza emessa nella fase cautelare, una cosa è la riproduzione o diffusione del film nella sua interezza, cosa diversa è la realizzazione di uno spot, il quale, sia pure attraverso l'utilizzazione di alcune immagini del film stesso, è comunque dotato di oggettiva autonomia (non solo in relazione al diverso taglio delle immagini stesse o al sottofondo musicale, ma soprattutto) per la finalità pubblicitaria perseguita, la liceità della messa in onda di tale *reclame* televisiva poteva desumersi solo deducendo e provando l'intervenuto consenso da parte dell'avente diritto alla diffusione di tale pubblicità.

In mancanza di ciò, tenuto conto della suddetta oggettiva diversità tra spot pubblicitari e film, nonché del tempo trascorso dalla realizzazione del film stesso, non può neppure argomentarsi che Antonio de Curtis, nel recitare le scene del film nelle quali pure è citato un prodotto Maico, abbia inteso dare, per ciò solo e una volta per tutte, il proprio consenso a qualsiasi utilizzazione o manipolazione di tale immagine a scopo pubblicitario, anche avulsa dal film stesso ed anche a distanza di diversi anni dalla ripresa cinematografica. In effetti, l'art. 10 cod. civ. non esclude, ai fini della liceità della diffusione dell'immagine (a parte i limiti di cui all'art. 101 l.d.a.), anche il consenso tacito (in tal senso Cass., 29 novembre 1973, n. 3290), ma è ovvio che, come avvertito dalla dottrina e dalla giurisprudenza (cfr. ad es. Tribunale Roma ord. 2 novembre 1994, Corrente c. Excelsior Interational Editrice; Pret. Roma, 12 novembre 1975, in *Dir. aut.*, 1976, 148) in tale delicata materia, nella quale il diritto all'immagine è da ricomprendersi tra i diritti della personalità, la valutazione della volontà delle parti, e in particolare della volontà della persona ritratta, deve condursi con la necessaria prudenza.

5. Tali considerazioni impongono l'accoglimento dell'istanza di inibitoria nei confronti della soc. Maico e della T.V.R. Voxson, che ha materialmente proceduto alla messa in onda della pubblicità. Quanto alla responsabilità dell'accertato comportamento illecito, va ribadito, conformemente a quanto ritenuto da questo Tribunale nel già citato precedente (Tribunale Roma, 20 luglio 1991, Craxi c. Editoriale La Repubblica ed altri), che al di fuori dell'ambito dell'illecito penale, la diffusione di pubblicità commerciale di per sé non è sufficiente ad affermare la colpa del soggetto che materialmente ha proceduto a tale diffusione, il quale non è tenuto a verificare la sussistenza di tutti i presupposti civilistici relativi alla legittimazione della pubblicità realizzata (nella fattispecie, la sussistenza del consenso della persona ritratta o della sua erede).

Per quanto già sopra osservato circa la legittimazione passiva della Centro Acustico (cfr. sub 3) deve invece essere affermata la responsabilità della medesima Centro Acustico, quale cointeressata alla pubblicità dei prodotti Maico.

6. Passando all'entità dei danni patrimoniali richiesti può senz'altro procedersi ad una liquidazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., da un lato essendo incontestabile la perdita dell'utile economico che parte attrice avrebbe potuto ricavare se avesse prestato il consenso alla diffusione dell'immagine (cfr. da ultimo cit. Tribunale Roma, 20 luglio 1991, Craxi c. Editoriale La Repubblica ed altri), dall'altro risultando indubbiamente molto difficoltoso fornire la prova del *quantum* in relazione

alla dedotta assenza di precedenti, in tema di spot pubblicitari, da parte di Totò.

Pertanto, secondo quanto già affermato da questo Tribunale in ordine al c.d. « prezzo del consenso », tenuto conto della notorietà del personaggio, della diffusione, a quanto risulta in ambito locale, dell'emittente convenuta, ritiene il Tribunale di poter determinare in via equitativa in complessive attuali L. 50.000.000 il danno patito da parte attrice.

7. Le parti convenute, in quanto soccombenti, devono essere condannate in solido al rimborso, a favore della parte attrice, delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma - Prima Sezione civile

1) dichiara la contumacia della soc. Maico;

2) inibisce alla soc. Maico e alla T.V.R. Voxson l'ulteriore messa in onda televisiva del messaggio pubblicitario concernente i prodotti Maico costituito da sequenze in cui è presente l'attore Totò;

3) condanna la Centro Acustico s.r.l. al risarcimento dei danni, in favore di de Curtis Liliana, che si liquidano in L. 50.000.000;

4) rigetta la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della T.V.R. Voxson;

5) condanna, in solido, la T.V.R. Voxson, la soc. Maico e la Centro Acustico s.r.l. al rimborso, a favore di parte attrice, delle spese del giudizio, che si liquidano in L. 350.000 per spese, in L. 1.200.000 per competenze e in L. 1.800.000 per onorari, oltre IVA e CAP.